

PATRIMONIO E TRUST***Ritenute sui dividendi per il primo anno del trust?***

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Un aspetto di carattere prettamente operativo attiene all'applicazione delle **ritenute** sui **dividendi** pagati dalle società di capitali al trust assimilato ad un ente non commerciale per il **primo anno** di **vita** del **trust**. E', in sostanza, la tipica ipotesi di Trust socio di società di capitali.

L'**art. 4 co. 1 lett. q) D.Lgs. n. 344/2003** stabilisce che fino a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), non verrà attuata l'inclusione della legge 7 aprile 2003, n. 80 tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito degli **enti non commerciali** di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), gli **utili percepiti**, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto **esclusi** nella misura del **95%** del loro ammontare; sull'ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel **primo periodo d'imposta** che inizia a decorrere dal **1 gennaio 2004**, le società operano una **ritenuta** a titolo di acconto su tali **dividendi**.

La norma si presta a due possibili interpretazioni:

- la **ritenuta** va operata **solo nel 2004**;
- la **ritenuta** va operata nel **primo anno di vita** del **trust** che ben potrebbe, ovviamente, essere costituito successivamente al 2004.

Il primo chiarimento è intervenuto con la **R.M. n. 85 dell'11 luglio 2005** la quale ha ripreso la disciplina illustrata precisando che a partire dal 2005, venendo meno **la validità temporale** della specifica disposizione recata dall'ultimo periodo **dell'art.4, comma 1, lettera q) del D.Lgs. n. 344 del 2003**, gli utili in questione percepiti dalle **Onlus**, al pari di quelli percepiti dagli altri enti non commerciali, **non subiranno la ritenuta** ivi prevista e concorreranno alla formazione della **base imponibile Ires** nella predetta misura del **5%**.

L'intervento ministeriale **non** pare **risolvere** la questione in modo **decisivo**.

Infatti, l'indicazione "a partire dal 2005" appare **generica** e magari riferita ai soggetti già in essere.

L'applicazione della ritenuta rappresenta un **comportamento prudenziale** del contribuente che di fatto anticipa il prelievo nel primo anno di vita del trust quando ovviamente non sono versati acconti sull'IRES dovuta.

Si deve ritenere, tuttavia, che anche la **scelta di non applicare** la ritenuta trovi **vari supporti** che potrebbero anche far venir meno questo approccio di estrema prudenza.

In realtà, la [**C.M. 11/E/2012 nella sua versione originaria**](#) stabiliva in fondo a pagina 47 che i dividendi e i proventi ad essi assimilati corrisposti agli enti non commerciali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 344 del 2003, sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto sulla quota imponibile dei dividendi e proventi stessi. Tale ritenuta, prevista dalla norma nella misura del 12,50 per cento, dovrà essere operata a decorrere dal 1° gennaio 2012 nella misura del 20 per cento.

Ebbene, come per magia la [**circolare 11/E/2012**](#) è stata modificata e alla fine di pagina 47 si legge ora che **i dividendi** e i proventi ad essi assimilati corrisposti agli enti non commerciali, ai sensi **dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 344 del 2003**, non sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto sulla **quota imponibile** dei dividendi e proventi stessi (cfr. **risoluzione n. 85/E dell'11 luglio 2005**).

Il richiamo fatto alla vecchia risoluzione sembra avallare la tesi secondo cui il riferimento è fatto al **periodo temporale** del **2004** ormai passato e non al primo periodo di vita del trust.

Ulteriore elemento è rappresentato dalla **mancanza**, nel rigo **RL1** del Modello Unico Enti non Commerciali, della casella relativa alle **ritenute**.

Chi decidesse di far applicare le ritenute potrà **scomputarle** nel rigo RN26 del citato modello. In particolare, la colonna 1 chiede l'indicazione delle **ritenute** subite che **non** hanno potuto trovare **collocazione** negli altri quadri del Modello.

La **scomputabilità** è assicurata da diversi **interventi** di prassi.

Innanzitutto, la R.M. 199/E/2001 ha chiarito che anche in ipotesi diverse dal lavoro dipendente è possibile chiedere l'applicazione di una **ritenuta superiore** a quella dovuta, ma anche le più recenti **R.M. n. 47/E/2013** e **R.M. n. 55/E/2013** in materia di ritenute sui minimi.